



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
igino@studiosorbino.com
<http://www.studiosorbino.com>

News per i Clienti dello Studio del 1 Aprile 2020

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Mutui prima casa per lavoratori dipendenti e autonomi: modulo per la sospensione delle rate

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 28.3.2020 il **decreto 25.3.2020 del MEF**, attuativo delle disposizioni recate dall'art. 54 del DL 18/2020 ("Cura Italia"), **in materia di fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui prima casa**. Si ricorda che l'accesso al fondo è **ordinariamente riservato ai lavoratori subordinati e parasubordinati, agli agenti e ai rappresentanti** che si ritrovano in difficoltà finanziarie per vicissitudini connesse al loro rapporto di lavoro, rappresentanza o agenzia **ed è stato esteso**, in via transitoria, a **lavoratori autonomi e liberi professionisti** che registrino un calo di fatturato di oltre un terzo. Ai sensi dell'art. 4 del decreto, soggetti interessati **potranno fare domanda di sospensione autocertificando** *"di aver registrato nel trimestre successivo al 21.2.2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21.2.2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus"*. La domanda di sospensione deve essere **presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo**, utilizzando la modulistica (aggiornata e semplificata rispetto al precedente modello) che è stata resa disponibile in data 30.3.2020, nell'apposita sezione del sito Internet del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it) o della CONSAP (www.consap.it) e dell'ABI (www.abi.it). Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello potrà essere **compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca**.

Premessa

L'accesso al fondo Gasparrini, disciplinato dall'art. 2 commi da 475 a 480 della L. 244/2007 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni attuative del DM 21 giugno 2010 n. 132, come modificato dal DM 22 febbraio 2013 n. 37, **è ordinariamente riservato ai lavoratori subordinati e parasubordinati, agli agenti e ai rappresentanti** che si ritrovano in difficoltà finanziarie per vicissitudini connesse al loro rapporto di lavoro, rappresentanza o agenzia.

Osserva

Tale Fondo **prevede la possibilità**, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della "prima casa", di **beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà**, ferma restando la **durata massima complessiva di 18 mesi**.

L'art. 54 del DL 18/2020 (D.L. "Cura Italia") ha esteso questa possibilità, per il **solo periodo 17.3.2020 - 17.12.2020** (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020), anche ai **lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino**, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, **di aver registrato**, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data), **un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019**, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle **disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus**.

Osserva

In altri termini, **entro il prossimo 17 dicembre 2020**, anche i **lavoratori autonomi e i liberi professionisti**, che dovessero registrare un calo di fatturato di oltre un terzo, rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019, **potranno accedere ai benefici del Fondo di solidarietà** sui mutui "prima casa" - ed ottenere così **una sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate¹**.

Le disposizioni attuative per l'accesso al fondo Gasparrini sono state adottate con il **decreto 25.3.2020 del MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28.3.2020**.

L'accesso al fondo per i dipendenti e parasubordinati

¹ A tale proposito, si evidenzia che **l'emendamento del Governo all'art. 54 del DL 18/2020** prevede che le richieste di sospensione presentate sino al 17 dicembre 2020 **possano essere ammissibili per mutui di importo non superiore a 400.000 euro** (in deroga all'ordinario tetto massimo di 250.000 euro) o **che già fruiscono della garanzia del Fondo** di cui all'art. 1 comma 48 lett. c) della L. 147/2013.

Per i lavoratori dipendenti e para subordinati, l'accesso al Fondo "Gasparri" è limitato al **verificarsi dei seguenti presupposti** (anche con riguardo a uno soltanto dei mutuatari, nel caso di mutui cointestati):

- **cessazione del rapporto di lavoro subordinato** a tempo determinato o indeterminato;
- **cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato** o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- **morte o riconoscimento di handicap grave**, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

Osserva

Nel caso delle cessazioni dei rapporti di lavoro, rappresentanza o agenzia, **sono espressamente escluse le ipotesi:**

- di **risoluzione consensuale** o per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità;
- di **licenziamento o recesso datoriale** per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- di dimissioni o recesso del lavoratore **non per giusta causa**.

L'art. 26 del DL 9/2020 aveva aggiunto, ai predetti presupposti, anche quello della "*sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito*". Sul punto, l'articolo 1 del decreto del MEF 25.3.2020 precisa che, in caso di **sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi**, oppure in caso di **riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi** (corrispondente ad una riduzione almeno pari al **20% dell'orario complessivo**) **la sospensione del pagamento delle rate** del mutuo può essere concessa per **durata massima complessiva non superiore a:**

- a) **6 mesi**, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una **durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi** consecutivi;
- b) **12 mesi**, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una **durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi** consecutivi;
- c) **18 mesi**, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una **durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi**.

Osserva

È stato altresì previsto che, **ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi**, la sospensione **può essere reiterata**, anche per periodi non continuativi, **entro i limiti della dotazione del Fondo**.

Per poter accedere alla sospensione del mutuo, **il richiedente deve allegare**, alternativamente, all'istanza di accesso al Fondo:

- copia del **provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito**, oppure;
- **copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito**, oppure;
- **la dichiarazione del datore di lavoro**, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **che attesti la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro** per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, **con l'indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro**.

Osserva

Fino al termine dell'emergenza COVID-19, per l'accesso al Fondo **non sarà richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)** e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo **purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi**.

L'accesso al fondo per i lavoratori autonomi e liberi professionisti

Come anticipato in premessa, l'art. 54 del DL 18/2020 **prevede che, sino al prossimo 17.12.2020**, anche i **lavoratori autonomi e i liberi professionisti possano beneficiare** della sospensione (**fino a 18 mesi**) del pagamento delle rate del mutuo "prima casa", purché abbiano **registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019** "in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus".

Osserva

Al riguardo, l'art. 4 del DM 25 marzo 2020 specifica che:

- per **lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della L. 81/2017**, ossia coloro la cui attività è inquadrabile nei rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 c.c.;
- per **libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal MISE ai sensi della L. 4/2013**.

Il DM 25 marzo 2020 dispone che il lavoratore autonomo o professionista, per accedere al Fondo, **deve aver registrato** "nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al

33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus".

Osserva

La formulazione del DM 25.3.2020 **non è perfettamente coincidente con il dato della norma primaria** (la quale fa riferimento "a un trimestre" successivo al 21 febbraio, invece che "al trimestre" successivo al 21 febbraio), ma è allineata al testo che la norma primaria assumerà se, come pare scontato, verrà approvato l'emendamento modificativo dell'art. 54 già depositato dal Governo nell'ambito dell'iter di conversione in legge del DL 18/2020.

Ad ogni modo, la condizione del **calo del fatturato deve risultare da un'apposita autocertificazione**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, **senza che si renda necessaria la presentazione del modello ISEE** (come peraltro già previsto per i lavoratori subordinati, parasubordinati, rappresentanti e agenti).

Modalità di presentazione dell'istanza

La domanda di sospensione deve essere **presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo**, utilizzando la modulistica (aggiornata e semplificata rispetto al precedente modello) che è stata resa disponibile in data 30.3.2020, nell'apposita sezione del sito Internet del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it) o della CONSAP (www.consap.it) e dell'ABI (www.abi.it). **Allegata alla presente News il modello editabile da usare**

Osserva

Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, **il suddetto modello potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti*

Consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi:

DICHIARA/ DICHIARANO

A) di possedere, alla data della presente dichiarazione, i requisiti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del predetto Regolamento² ed in particolare:

- a) di essere proprietario/i dell'immobile sito in _____(prov. _____),
via _____, numero _____, edificio _____, scala _____, interno _____,
Categoria³ _____, adibito ad abitazione principale, che non ha le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969;
- b) di essere titolare/i del contratto di mutuo, identificato con numero _____, dell'importo erogato di euro⁴ _____, per l'acquisto dell'unità immobiliare di cui al precedente punto a), erogato da _____ il cui ammortamento è stato avviato da almeno un anno

B) che uno dei seguenti eventi è intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo e si è verificato nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio (barrare l'ipotesi di interesse):

- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato⁵, con attualità dello stato di disoccupazione.**
- In caso di contratto a tempo indeterminato si allega copia della lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa⁶;
 - In caso di contratto a tempo determinato si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttrive del rapporto (nel caso di dimissioni per giusta causa si veda la nota).
- Cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione.**
- Si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttrive del rapporto (nel caso di recesso per giusta causa si veda la nota).
- Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione.**
- A tal fin si allega (barrare le ipotesi di interesse, alternative tra loro):**
- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
- copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.

²In caso di mutuo cointestato, i requisiti in questione devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatari. In detta ipotesi tutti gli altri cointestatari sono chiamati ad esprimere il proprio consenso alla pari dei terzi garanti e terzi datori di ipoteca. Tale consenso si intende espresso con la sottoscrizione del modello da parte di tutti i cointestatari e eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca. Per il periodo corrispondente allo stato di emergenza per l'evento epidemiologico da COVID 19, tenuto conto delle restrizioni di libero spostamento delle persone, il richiedente può dichiarare sotto la propria responsabilità che tali soggetti acconsentono che il richiedente sottoscriva la richiesta di sospensione anche in loro nome e conto (cfr. Riquadro 1).

³L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

⁴L'importo non può essere superiore ad € 250.000,00.

⁵ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

⁶In caso dimissioni da lavoro per giusta causa è necessario produrre:

- sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure;
- lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

altresì DICHIARA/NO che per il mutuo di cui si richiede la sospensione:

1. non fruisce/fruiscono di agevolazioni pubbliche⁹;
2. non è stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 dell'art. 2 della legge 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

TUTTO CIO' PREMESSO

CHIEDE/CHIEDONO

l'intervento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con conseguente sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo pari a _____ (massimo 18 mesi fruibili in non più di due periodi, ad eccezione delle ipotesi di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro che sono fruibili anche in più periodi).

Luogo e data,

- barrare nel caso in cui il mutuatario che sottoscrive il presente modello di domanda (colui che subisce l'evento) dichiara sotto la propria responsabilità di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti per ragioni collegate all'emergenza COVID 19 (Vedi riquadro 1)¹⁰.

Firma/e del/dei richiedente/i

Firma dei garanti

Firma terzi datori di ipoteca

ATTENZIONE

Si prega di verificare che tutti i campi di competenza siano stati correttamente compilati ed in forma leggibile. In particolare si ricorda di apporre la firma oltre alla data e luogo di sottoscrizione. Le domande con dati incompleti, errati o non corrispondenti al documento d'identità saranno respinte.

⁹Tra le agevolazioni è compresa la garanzia del "Fondo prima casa" di cui all'art. 1, comma 48 lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

¹⁰La deroga alla sottoscrizione di eventuali cointestatari e terzi garanti è consentita qualora gli stessi non siano in grado di sottoscrivere il presente modulo in conseguenza dell'evento epidemiologico da COVID 19.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679

Titolare del trattamento dei dati, per quanto attiene la domanda di accesso ai benefici del Fondo e la gestione delle attività del Fondo stesso è CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 (00198) ROMA in qualità di Gestore su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso il quale è stato istituito il Fondo stesso in forza di quanto disposto dall'art. 2, commi 475 eseguenti della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 e s.m.i..

CONSAP S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD), il cui nominativo è indicato sul sito istituzionale della Società, contattabile all'indirizzo di posta elettronica rpd@consap.it

I dati forniti mediante la compilazione del presente modulo, trasmesso da parte della banca/intermediario finanziario – Titolare del trattamento ai fini dell'eventuale sospensione del pagamento delle rate del mutuo – saranno trattati da parte di CONSAP S.p.A. per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 2016/679), nonché per motivi di interesse pubblico rilevante (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g) del suddetto Regolamento) esclusivamente al fine di consentire l'accesso da parte degli interessati al Fondo di Solidarietà di cui all'art. 2, commi 475 eseguenti della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., al DM 21 giugno 2010 n. 132 come integrato dal DM 22 febbraio 2013 n. 37, al DL n. 9 del 2 marzo 2020, al DL n. 18 del 17 marzo 2020 nonché al Regolamento 25 marzo 2020.

La comunicazione dei dati personali è una decisione libera, ma costituisce un requisito indispensabile per la conclusione dell'iter amministrativo ai fini dell'eventuale ammissione ai benefici previsti dal Fondo, nonché per la successiva gestione del rapporto col beneficiario; sicché **la loro mancata comunicazione, anche parziale, comporta l'impossibilità per Consap S.p.A. di svolgere le attività appena indicate.**

CONSAP S.p.A., tratterà i dati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (con modalità sia analogiche che informatiche e con strumenti automatizzati e non automatizzati), assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione dei loro dati personali.

A tal fine, sono state implementate e vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi. I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del Fondo di Solidarietà da parte di CONSAP S.p.A. I dati non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento verso Paesi terzi. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati (quali ad es. le autorità pubbliche di controllo, l'autorità giudiziaria, le forze di polizia; oppure, in caso di contenzioso, gli avvocati incaricati della difesa in giudizio), per attività strettamente strumentali o comunque inerenti alla gestione del Fondo ai sensi della normativa in questione, nonché per l'adempimento di obblighi di legge.

I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette finalità e comunque fino alla prescrizione dei diritti di tutte le diverse parti coinvolte.

È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679 (accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, limitazione), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi a: Consap S.p.A. – Servizio Fondi di Solidarietà – Via Yser, n. 14 – 00198 Roma (RM) email: fondosospensionemutui@consap.it oppure rpd@consap.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento UE n. 2016/679, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza.

Consenso al trattamento dei dati personali

(da compilare e sottoscrivere soltanto in caso di domanda fondata sul "riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento")

Il/La sottoscritto/a _____
Cognome / Surname Nome / First name

presa visione dell'Informativa che precede, avendo compreso le finalità e le modalità di trattamento dei dati, con riferimento alle informazioni relative al proprio stato di salute che rivelano la sussistenza di un handicap grave o di uno stato di invalidità, specificandone natura e livello di gravità,

presta / nega il consenso al trattamento dei dati personali al fine di consentire la verificata parte di Consap S.p.a. della sussistenza dei presupposti di legge, in termini di possesso dei requisiti personali previsti, per l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e per l'erogazione del beneficio.

Luogo e data _____

Firma dell'interessato

RIQUADRO 2 - Da compilare a cura della banca		
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Nel caso il mutuo abbia usufruito di precedenti sospensioni ex lege, indicare se il mutuo all'atto della presentazione dell'istanza risulti in regolare ammortamento da almeno 3 mesi ¹¹ . Nel caso il mutuo non abbia fruito di sospensioni ex lege non compilare il campo;
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Il mutuo è stato oggetto di operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge n. 130/1999;
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	il ritardo nei pagamenti non è superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, e non è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	il mutuo è stato oggetto di operazione di portabilità ai sensi dell'art. 120 quater del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385. che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga.
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	il mutuo non fruisce di agevolazioni pubbliche.

¹¹ Qualora abbia in essere una sospensione dell'ammortamento rilasciata autonomamente dalla banca, l'ammortamento è considerato regolare.